

L'onere della prova della capacità di testare del *de cuius*

di LUCA COLLURA

La Corte di Cassazione si pronuncia sul tema della ripartizione dell'*onus probandi* laddove venga contestata in giudizio la validità di un testamento per mancanza di capacità di testare del testatore ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3, c.c.

La vicenda trae origine dall'atto di citazione con cui Caietta (nipote del *de cuius*) citava in giudizio la zia Tizia (coniuge superstite del *de cuius*) dinanzi al Tribunale di Verbania chiedendo ch'esso accertasse e dichiarasse, tra l'altro, che i testamenti (uno del 2005 ed uno del 2006) con cui l'ereditando aveva istituito come unica erede la propria moglie erano annullabili perché redatti dal *testator* quando questi era incapace di intendere e di volere e, conseguentemente, che ne pronunciasse l'annullamento.

Il Tribunale – rifacendosi ai risultati di una CTU da cui si evinceva che il *de cuius*, già dal 2005 e quindi anche al tempo della redazione del testamento, era affetto da malattia psicotica su base dementigena (tale da comportare allucinazioni, agitazione psico-motoria, disorientamento spazio-temporale e un'evidenziante vasculopatia cerebrale cronica ed idonea a far presumere che il *de cuius* non fosse in grado di esprimere consapevolmente e liberamente la propria volontà) – accoglieva la domanda attorea ed annullava i testamenti; indi la convenuta in primo grado appellava la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, che confermava la sentenza del giudice di prime cure *in parte qua*.

Contro il *decisum* del giudice del gravame ricorreva per cassazione Tizia, eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. 591, comma 2, n. 3, c.c. in quanto il Tribunale e la Corte sabauda avevano sovvertito l'onere della prova dell'incapacità del testatore al momento della redazione del testamento, facendo ricadere sull'originaria convenuta l'onere di provarne la capacità mentre spetta a chi contesta la validità del testamento provare l'incapacità del testatore.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo, precisa allora che quando sia controversa la validità di un testamento a causa dell'asserita incapacità di testare del testatore al tempo della sua redazione occorre distinguere:

a) qualora si ricada in ipotesi di infermità tipica, permanente ed abituale, esiste una presunzione *iuris tantum* di incapacità, per cui incombe su chi affermi la validità del testamento l'onere di provare che il medesimo sia stato redatto dal suo autore in un momento di lucido intervallo;

b) qualora si versi, invece, in ipotesi di infermità intermittente o ricorrente ricade su chi contesti la validità del testamento l'onere di provare che, nel momento della redazione, il testatore fosse incapace di intendere o di volere e, di conseguenza, incapace di autodeterminarsi liberamente e di esprimere correttamente la propria volontà.

Nel caso di specie, prosegue la Corte, essendo il *de cuius* affetto da patologie «tali da determinare uno stato di incapacità totale e permanente, dal 2005 fino al momento della morte, sussistente quindi anche alla data cui risalgono i testamenti impugnati [...] correttamente è stato invertito l'onere della prova, incombendo alla parte convenuta confutare tali emergenze processuali e dimostrare che i testamenti erano stati redatti in un momento di lucido intervallo, nell'ambito di una condizione di tendenzialmente permanente incapacità», per cui correttamente i giudici del merito avevano annullato i testamenti impugnati in assenza della prova, da parte di Tizia, della capacità di testare del defunto marito al momento in cui egli ha redatto i suoi testamenti.